

REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA, DELLE ATTIVITÀ
FUNEBRI E CIMITERIALI E DELLE
CONCESSIONI

deliberazione del Consiglio Comunale n del



COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Normativa di riferimento
- Art. 2 – Oggetto
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Competenze
- Art. 5 – Responsabilità
- Art. 6 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 7 – Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

- Art. 8 – Denuncia delle cause di morte
- Art. 9 – Funzioni del Medico necroscopo
- Art. 10 – Nati morti e prodotti abortivi
- Art. 11 - Autorizzazione alla inumazione e tumulazione
- Art. 12 - Riscontro diagnostico

TITOLO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE

- Art. 13 - Periodo di osservazione normale o ridotto
- Art. 14 - Periodo di osservazione cautelativo
- Art. 15 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione
- Art. 16 - Depositi di osservazione – Obitorio

TITOLO IV -DEPOSIZIONE DELLE SALME NELLA CASSA / BARA

- Art. 17 - Deposizione del cadavere in cassa/bara
- Art. 18 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 19 – Cassa per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti
- Art. 20 - Targhetta di riconoscimento
- Art. 21 – Fornitura gratuita di cassa

TITOLO V - TRASPORTO SALMA, CADAVERI, RESTI MORTALI

- Art. 22 – Definizione di trasporto funebre
- Art. 23 – Trasporto funebri
- Art. 24 – Trasporto di salme
- Art. 25 – Adempimenti conseguenti al trasporto di salma
- Art. 26– Trasporto di cadavere
- Art. 27 – Autorizzazione al trasporto di cadavere
- Art. 28 – Modalità di trasporto e percorso
- Art. 29 – Orario dei trasporti
- Art. 30 – Trasporto di salma senza funerale
- Art. 31 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Art. 32 - Riti religiosi o civili
- Art. 33 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 34 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

TITOLO VI - AGENZIE FUNEBRI

- Art. 35 - Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre
- Art. 36 - Attività funebre
- Art. 37 – Sospensione e revoca dell'attività funebre
- Art. 38 – Rimessa delle autofunebri
- Art. 39 – Formazione Personale e profili professionali
- Art. 40 - Obblighi del personale comunale

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

TITOLO VII - CIMITERO COMUNALE

- Art. 41 - Ubicazione cimitero
- Art. 42 - Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 43 - Pianta del cimitero
- Art. 44 - Autorizzazione per la sepoltura
- Art. 45 - Ricevimento di salme e resti mortali
- Art. 46 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali
- Art. 47 - Camera mortuaria
- Art. 48 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 49 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 50 - Rifiuti cimiteriali
- Art. 51 - Strutture per il commiato

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 52 - Disposizioni generali
- Art. 53 - Piano regolatore cimiteriale

TITOLO IX – INUMAZIONI

- Art. 54 - Sepulture
- Art. 55 - Caratteristiche del terreno per le inumazioni
- Art. 56 - Forma e classe dei campi
- Art. 57 - Cippi indicativi
- Art. 58 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti
- Art. 59 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a dieci anni
- Art. 60 - Nati morti e prodotti abortivi - Parti anatomiche riconoscibili
- Art. 61 - Modalità di concessione - Casi di gratuità - Durata
- Art. 62 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione
- Art. 63 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione
- Art. 64 - Fiori, piante e materiali ornamentali
- Art. 65 - Scadenza della concessione - Recupero materi
- Art. 66 - Ossario comune, giardino delle rimembranze

TITOLO X – TUMULAZIONI

- Art. 67 - Tumulazione - Tipi e durata delle concessioni

TITOLO XI - CONCESSIONI

- Art. 68 - Atto di concessione - Concessione a viventi
- Art. 69 - Doveri dei concessionari
- Art. 70 - Trasferimento della concessione
- Art. 71 - Uso delle sepolture private
- Art. 72 - Mancata manutenzione dei manufatti
- Art. 73 - Costruzione dell'opera - Termini
- Art. 74 - Rinuncia
- Art. 75 - Divisioni
- Art. 76 - Subentri
- Art. 77 - Revoca
- Art. 78 - Decadenza
- Art. 79 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 80 - Estinzione

TITOLO XII – CREMAZIONE

- Art. 81 - Autorizzazione alla cremazione

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Art. 82 – Modalità per il rilascio della Autorizzazione alla cremazione, Dispersione delle ceneri e affidamento

Art. 83– Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione

Art. 84 – Affidamento delle ceneri

Art. 85 – Dispersione delle ceneri

TITOLO XIII- AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art. 86 – Autopsie

Art. 87 – Imbalsamazioni

Art. 88 – Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

TITOLO XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 89 – Esumazioni

Art. 90 – Esumazioni straordinarie

Art. 91 – Estumulazione

Art. 92 – Estumulazione straordinarie

Art. 93 – Personale che deve presenziare alle operazioni

Art. 94 – Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

Art. 95 – Raccolta delle ossa

Art. 96 – Oggetti da recuperare

Art. 97 – Disponibilità dei materiali

TITOLO XV - SERVIZI CIMITERIALI

Art. 98 - Vigilanza

Art. 99 - Organizzazione del servizio cimiteriale

Art. 100 – Custode del cimitero

Art. 101 - Compiti del custode

Art.102– Tenuta dei documenti obbligatori

Art.103– Mappa

Art.104 – Annotazione in mappa

Art.105 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Art.106 – Schedario dei defunti

Art.107 – Scadenziario delle concessioni

TITOLO XVI - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 108 - Tipi di illuminazione - Lampade votive

Art. 109 - Richiesta di allacciamento e canone

Art. 110 – Modifica agli impianti

Art. 111 – Doveri dell'utente

Art. 112 – Causa di forza maggiore

TITOLO XVII - NORME PER L'ACCESSO, LAVORI E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 113 – Orario di apertura del cimitero

Art. 114 - Divieto di ingresso

Art. 115 –Lavori privati nei cimitero

Art. 116 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 117 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Art. 118 - Recinzione aree, materiali di scavo, consumi

Art. 119 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali

Art. 120 - Orario di lavoro.

Art. 121 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Art. 122 - Vigilanza

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Art. 123 - Norme per i visitatori

TITOLO XVIII - CRITERI PER ASSEGNAZIONE POSTI CIMITERIALI

Art. 124 – Presentazione delle domande

Art. 125 – Comparazione tra domande e motivi di preferenza

Art. 126 – Assegnazione dei suoli

TITOLO XIX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 127 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Art. 128 - Cautele

Art. 129 – Concessioni pregresse

Art. 130 - Regolamento speciale di polizia mortuaria

Art. 131 - Abrogazione norme precedenti

Art. 132 - Efficacia ed entrata in vigore del regolamento

Art. 133 – Sanzioni

Art. 136 - Norme transitorie

TITOLO XX - CIMITERO PER ANIMALI DI AFFEZIONE

Art. 135 - Definizioni

Art. 136 - Costruzione dei cimiteri per animali d'affezione

Art. 137 - Competenza del Comune

Art. 138 - Competenza dell'Azienda Sanitaria Locale

Art. 139 - Compiti del Soggetto Gestore della Struttura

Art. 140 - Spoglie animali destinate al Cimitero e Servizi offerti

Art. 141 - Trasporto

Art. 142 - Caratteristiche strutturali e funzionali

Art. 143 - Impianti e funzioni collaterali

Art. 144 - Fosse di seppellimento

Art. 145 - Sistema di seppellimento

Art. 146 - Sistema di incenerimento

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. – Normativa di Riferimento

Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, del D.P.R. n.285 del 10.09.1990 (Nuovo regolamento di Polizia Mortuaria), del D.P.R. 30.12.2000, n. 396 (Nuovo Ordinamento dello Stato Civile), delle circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993 e n.10 del 31.07.1998, della Legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto col Ministro della Salute del 01.07.2002; del Decreto del Ministero della Salute del 09.07.2002; del D.P.R. 380/2001 Testo Unico sull'edilizia, del D.P.R. n.254 del 10.07.2003; della Legge Regione Puglia n.21 del 30.11.2000 e delle Leggi Regionali 15/12/2008, n.34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), L. 25.02.2010 n.4 e del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n.8 Burp n.38 supp. Del 18.03.2015.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Regolamento di polizia mortuaria ha per oggetto il complesso delle norme dirette a disciplinare i servizi resi dal Comune inerenti alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.

Viene inoltre regolamentata l'attività di sepoltura di animali di affezione e del trasporto delle spoglie animali, congruentemente ai disposti del Testo Unico delle leggi sanitarie, L.1265/34 e dell'art. 7 comma 3, della L. R. Puglia 15/12/2008, n.34 e Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n.8 Burp n.38 supp. del 18.03.2015.

La disciplina contenuta nel presente regolamento si applica senza distinzione di culti religiosi.

Art. 3 - Definizioni

- 1) Per salma, si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- 2) Per cadavere la salma dopo l'esecuzione dell'accertamento di morte;
- 3) Per attività funebre si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta delle seguenti prestazioni:
 - a. disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso;
 - b. fornitura di bara/cassa ed altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c. cura, composizione e vestizione di salma e di cadavere;
 - d. trasporto di salma e di cadavere;
- 4) Per Polizia mortuaria, le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli Enti competenti.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

- 5) Per ambito cimiteriale, l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva, i rifiuti;
- 6) Ambito necroscopico: tutte le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune sia del servizio sanitario regionale, quali:
- a.1 il trasporto funebre per indigenti;
 - a.2 la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie;
 - a.3 il deposito di osservazione;
 - a.4 l'obitorio;
 - a.5 le attività di medicina necroscopica;
- 7) Per feretro l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- 8) Per inumazione, la sepoltura del feretro in terra (in campo comune o in concessione);
- 9) Per tumulazione, la sepoltura del feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba.
- 10) Per traslazione, il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del Cimitero o per e da altro Comune;
- 11) Per esumazione, l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- 12) Per estumulazione, l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.
- 13) Per celletta ossario, il manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- 14) Per ossario comune, il luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per le quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;
- 15) cremazione: pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
- 16) Per nicchia cineraria, un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni. (v. par. 13.2 Circ. Min. Sanità 24/93).
- 17) Per cinerario comune, il luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto diversa destinazione;
- 18) Resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni;
- 19) Medico curante: il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e similari), indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;
- 20) trasporto funebre: trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- 21) Per deposito di osservazione, il luogo destinato ad accogliere le salme di persone da mantenere in osservazione per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte da parte del medico necroscopo;

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

22) Per obitorio (o camera mortuaria), il luogo destinato ad accogliere in osservazione e riscontro diagnostico le salme di persone decedute senza assistenza medica ed il deposito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e accertamenti medico legali;

23) Per struttura di commiato, luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove, a richiesta dei familiari del defunto, possono tenersi riti di commiato;

24) Operatore funebre: dipendente dell'impresa funebre con mansioni operative;

25) Per Responsabile /Dirigente del Servizio cimiteriale, il dipendente del Comune di Ginosa cui è stata attribuita la competenza della specifica funzione dal Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente.

26) Per Responsabile della custodia del cimitero, il personale comunale se gestito in economia, l'appaltatore/affidatario se in appalto/concessione.

Art. 4 – Competenze

Fermi restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale e all'ASL, il Comune di Ginosa svolge le attività inerenti alla gestione funebre e cimiteriale di cui all'art. 1 secondo i principi generali fissati dalla legge, agli indirizzi e direttive della Regione e dal presente regolamento, anche attraverso soggetti gestori esterni tenuti ad osservare il presente regolamento, lo Statuto ed il contratto di servizio.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda S.L.(ASL)

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Art. 5 – Responsabilità

Il Comune di Ginosa, o chi opera per esso in appalto o in concessione, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

I soggetti che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, previdenziali ed assistenziali previste per l'attività specifica svolta ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 6 – Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge (art.1, comma 7 bis del D.L.27.12.2000 n.392, convertito con modificazioni nella Legge 26/2001) e specificati dall'art. 61 del presente Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- c) la visita necroscopica;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

- e) il contenitore (cassa) per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 21;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune (Legge 30.3.2001, n.130, art.5), L. R. Puglia 15/12/2008, n.34 e Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n.8 Burp n.38 supp. Del 18.03.2015. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Municipale. Le tariffe dovranno essere remunerative di tutti i costi, direttamente o indirettamente, afferenti. Le tariffe – saranno stabilite dalla Giunta Municipale e dovranno essere sottoposte ad aggiornamento ISTAT ogni anno.

Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici del Comune di Ginosa è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali:

Sono tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Art. 8 - Denuncia delle cause di morte

- 1) La denuncia di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ginosa, luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
- 2) Essa è fatta:
 - da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, anche impresa di pompe funebri o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - da persona informata, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
 - dal Direttore o dal delegato dell'Amministrazione, se la morte avviene in Ospedale, collegio istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
- 3) All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
- 4) Chiunque abbia per primo notizia del decesso naturale o accidentale o delittuoso, di persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità municipale, aggiungendo tutte quelle notizie di sua conoscenza che potrebbero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.
- 5) Indipendentemente dalla denuncia di morte, i medici curanti, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco la causa della morte, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica (scheda ISTAT).

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

- 6) Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo mediante la redazione della scheda ISTAT. Il medico necroscopo può richiedere il riscontro diagnostico. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.
- 7) Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 nr. 185. (Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione).
- 8) L'Ufficiale di Stato civile, ricevuta la dichiarazione di morte, redatta secondo il modello previsto all'art. 37 c. 1 lett. b.1 del Reg. Regionale n.8/2015, accerta le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto, forma l'atto di morte. Dopo il rilascio del certificato necroscopico, trascorse almeno 24 ore dal decesso, autorizza il trasporto del cadavere e rilascia il permesso di seppellimento.
- 9) A corredo della denuncia dovrà prodursi la scheda di morte ISTAT che ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
- 10) Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni, dal Comune di Ginosa, ove è avvenuto il decesso, all'ASL territoriale di competenza.
- 11) Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.
- 12) Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il qual ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.
- 13) Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
- 14) Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto. L'atto di morte è formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal Tribunale, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
- 15) Per i deceduti a causa di malattia infettiva – diffusiva, il Sindaco fa adottare speciali misure cautelative prescritte, di volta in volta, dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.
- 16) In tutti i casi di morte, sia per malattia infettiva – diffusiva e sia per altra causa in cui sia stata diagnosticata anche la presenza di una malattia infettiva – diffusiva, il medico necroscopo che riceve dal medico curante la denuncia, deve immediatamente darne avviso al Sindaco per gli interventi di disinfezione, isolamento ed altri che si rendessero necessari, controllati, verificati, e regolarmente verbalizzati da personale tecnico del servizio di igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale”.

Art. 9 - Funzioni del medico necroscopo

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990 e, comunque, non dopo le trenta ore.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da sanitari nominati dall'A.S.L. competente per territorio;

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Visita necroscopica:

1) Le modalità di esecuzione dell'accertamento della realtà della morte sono disciplinate dal DPR 285/1990, salvo le fattispecie previste dalla L. 29.12.1993, n. 578 e dai successivi regolamenti applicativi.

2) La salma deve essere condizionata in modo da consentire al medico incaricato della visita necroscopica di verificare la realtà della morte attraverso il rilievo diretto dei fenomeni abiotici consecutivi post-mortali. La relativa certificazione è redatta su modello di cui all'art. 37 c. 1 lett. a.2 del Reg. Regionale n. 8/2015.

3) La chiusura del feretro è effettuata dopo il rilascio del certificato necroscopico e dopo 24 ore dal decesso.

4) Nel caso di cremazione della salma o cadavere, il medico necroscopo compila, sulla base delle indicazioni riportate nella scheda di morte ISTAT o nel registro delle cause di morte, di cui all'art. 1 del D.P.R. 285/1990, la certificazione di cui all'art. 37 comma, 1 lett. a.3) del Reg. Regionale n. 8/2015, attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e preleva dal cadavere campioni di formazioni pilifere.

Detti campioni, prelevati per "strappamento" con idoneo mezzo (pinza anatomica o garza), sono riposti in busta di carta, su cui sono riportate le generalità del cadavere e del medico necroscopo, data e luogo del decesso, data e luogo di prelievo e conservati in sicurezza, in armadio o locale ben aerato, per un periodo non inferiore a dieci anni, per eventuali indagini disposte dall'autorità giudiziaria.

Le procedure relative ai prelievi non si effettuano su cadaveri in fase putrefattiva o rivenienti da esumazione o estumulazione ordinarie.

5) Nella predetta certificazione è chiaramente indicato che il cadavere non è portatore di pace-maker. Nel caso in cui il cadavere sia portatore di pace-maker questo deve essere rimosso a titolo oneroso per i richiedenti la cremazione. La rimozione del pace-maker è attestata da idonea certificazione.

Art. 10 – Nati morti e prodotti abortivi

L'obbligo della denuncia sussiste anche in relazione ai feti espulsi ed estratti morti.

Quando al parto non abbiano assistito medici specialisti, tale obbligo deve essere adempiuto dalle ostetriche e, qualora neppure queste vi avessero assistito, dai genitori o da chi ne fa le veci.

Per i nati morti, vengono applicate le disposizioni dell'art.74 del D.P.R. 396/2000.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi di cui sopra, i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ASL, accompagnato dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 11 – Autorizzazione alla inumazione e tumulazione

Ricevuta la dichiarazione del medico necroscopo o altro sanitario delegato incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura in conformità alle norme previste dall'art.74 del D.P.R. 396/2000.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane rinvenute di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 285/90.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. nr. 396/2000.

Art. 12 – Riscontro diagnostico

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art.32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31.8.1933, n.1592, e dall'articolo 85 del Regio Decreto 30.9.1938, n.1631 sull'ordinamento ospedaliero, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il direttore/coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quanto la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quanto sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'ente che lo ha richiesto.

TITOLO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 13 – Periodo di osservazione normale o ridotto

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, tanatoprassi, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.

Detto periodo può essere ridotto in caso di decapitazione, maciullamento, accertamento mediante strumenti (elettrocardiografo per non meno di 20 minuti e comunque in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.644 del 01.12.1975 e successive modificazioni), morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o nel caso in cui il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, ed ogni qualvolta ragioni speciali lo richiedano.

Art. 14 – Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art. 15 – Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal direttore/coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Art. 16 – Depositi di osservazione - Obitorio

Il Comune di Ginosa provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio può avvenire:

- a) su autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- b) previa esibizione di certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato (art.10 L. Reg. Puglia n.34/2008, come modificata dalla L. R. Puglia n.4/2010, e Regolamento Regionale n.8 del 11.03.2015 art. 3 c.5)
- c) L'ipotesi sub a) è gratuita, per quella sub b) potrà applicare una tariffa stabilita dalla Giunta Municipale di Ginosa.
- d) Nel caso la permanenza della salma si protragga ingiustificatamente, il Responsabile del servizio ne disporrà il sigillo e la inumazione o tumulazione, le cui spese saranno poste a carico dei familiari

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in detto locale sarà vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

TITOLO IV

DEPOSIZIONE DELLE SALME NELLA CASSA / BARA

Art. 17 – Deposizione del cadavere in cassa/bara

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cassa avente le caratteristiche di cui al successivo art.19.

In ciascuna cassa/bara non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Art. 18 – Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

La chiusura del feretro può essere effettuata dall'operatore cimiteriale, o dall'impresa incaricata del trasporto.

L'addetto al trasporto vigila e controlla la struttura dei feretri e la qualità dei materiali in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

Art. 19 – Casse per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti

La struttura della cassa e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- la cassa deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 (mm. 25 per la cremazione)
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate per estinzione della concessione potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25);

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione della cassa e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo della cassa o il

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza della cassa alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stata impiegata la doppia cassa e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego della cassa di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 20 – Targhetta di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni cassa o feretro è applicata apposita targhetta inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento

Art. 21 – Fornitura gratuita di cassa

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 19 lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose quando cioè il defunto ed i suoi parenti, limitatamente a quelli indicati dall'art. 433 del C.C., non dispongano di mezzi per affrontare le spese per il trasporto e per l'acquisto di un cofano mortuario in legno di larice/abete. Lo stato di indigenza deve risultare da apposita certificazione rilasciata dai servizi sociali, sulla base di una istanza, idoneamente documentata, sottoscritta da parte del parente più prossimo o, in assenza da parte del responsabile dei servizi cimiteriali. Solo in tali casi di asserita indigenza, gratuitamente e senza modalità particolari, il Comune di Ginosa effettua il servizio di trasporto nell'ambito comunale, fornisce il cofano mortuario ed esegue il seppellimento della salma in campo comune ovvero ordina la cremazione con deposito delle ceneri nel cinerario comune.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile dei servizi sociali sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

L'eventuale rinuncia ad una delle forniture precedentemente elencate ovvero il successivo ed eventuale accertamento dell'inesistenza dello stato di indigenza dei familiari del defunto, fa decadere il principio di gratuità del servizio, che viene pertanto posto a carico dei familiari stessi.

Nel caso in cui il defunto fosse titolare, al momento del decesso, di loculo o tomba privata, le spese dello zinco, la saldatura e i diritti sanitari sono a carico del Comune.

La cassa messa a disposizione dal Comune deve avere le caratteristiche di cui all'art. 19 del presente regolamento, lettera a) e lettera e).

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

TITOLO V

TRASPORTO SALMA, CADAVERE, RESTI MORTALI

Art. 22 - Definizione di trasporto funebre

Per trasporto funebre si intende il trasferimento di una salma o di cadavere dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, ai luoghi di culto o al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

Nella nozione di trasporto di salma o cadavere sono compresi:

- a) la vestizione e la composizione della salma e, comunque, qualunque operazione che contempli il contatto con la medesima;
- b) il suo prelievo, la movimentazione e la deposizione nella cassa/barra;
- c) il prelievo e la movimentazione di quest'ultimo;
- d) il trasferimento e la consegna, presso la sala mortuaria cimiteriale, al personale incaricato delle operazioni cimiteriali e/o della cremazione.

Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento nazionale di polizia mortuaria introdotto con D.P.R. n. 285/1990, dalla legge della Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008 art. 10 recante "*norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri*", come integrato e modificato dalla L.R. n.4/2010, dal Regolamento Regionale n. 8 del 11.03.2015 art. 3, 4 e 7 e dalle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 23 – Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e essere riconosciuti idonei dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa Azienda Sanitaria Locale, deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.

Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere appositamente autorizzato allo svolgimento dell'attività medesima.

Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Nell'ambito del territorio comunale, è consentito il libero esercizio del servizio di trasporto funebre alle imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, e che dichiarino formalmente di accettare incondizionatamente le norme in esso contenute.

Il Comune di Ginosa, in virtù della potestà amministrativa e regolamentare riconosciutagli dalla legge, esercita il controllo e la disciplina del servizio di trasporto funebre con le modalità previste dal presente regolamento.

Il Comune non gestisce alcun servizio di trasporto salme, ed i soggetti interessati dovranno rivolgersi direttamente ed in forma privata a Ditte specializzate di loro fiducia operanti nel settore. Tali Ditte dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalla Legge per l'esercizio di tale attività.

Art. 24 – Trasporto di Salma

Il trasporto della salma o cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

- 1) L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, sul modello di cui all'art. 37 co.1, lett. b.3, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al responsabile della camera mortuaria, dell'obitorio, del crematorio o dello Stato civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.
- 2) Su richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma per lo svolgimento del periodo di osservazione e per l'esposizione, può essere trasportata, a pagamento, dal luogo del decesso, ivi comprese le strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private:
 - a. alla sala del commiato;
 - b. alla camera mortuaria di struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata, previa disponibilità all'accoglimento della salma;
 - c. al civico obitorio;
 - d. all'abitazione propria o dei familiari;
 - e. ai luoghi di culto purché idonei all'osservazione della salma come prescritto dall'art. 12 comma 2 del D.P.R. 285/1990;
- 3) Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.
- 4) La dichiarazione o avviso di morte, di cui all'art. 72 del DPR 396/2000, da trasmettere agli uffici competenti, avviene prima del trasporto della salma corredata della denuncia di causa di morte ISTAT in originale e di copia della certificazione di cui all'art. 37 co.1, lett.a.1. del Regolamento Regionale n.8 del 11.03.2015 (Modulo per certificazione medica per il trasporto salma) per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione. Quest'ultimo certificato compilato dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Tale certificazione è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia.
- 5) La salma è trasportata corredata della certificazione di cui al comma precedente.
- 6) Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Art. 25 - Adempimenti conseguenti al trasporto di salma

- 1) Nel caso in cui la sede di destinazione della salma di cui al precedente articolo comma 1 del presente regolamento, è sita nel territorio del Comune in cui è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, l'orario di arrivo, le generalità dell'incaricato del trasporto e trasmette la certificazione di cui all'art. 37 co.1, lett.a.1 del Reg. Regionale n. 8/2015, alla ASL competente per territorio e al Comune, il quale provvede a richiedere l'accertamento necroscopico alla stessa ASL.
- 2) Nel caso in cui la struttura di destinazione non si trovi nel Comune ove è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e le generalità dell'incaricato al trasporto, trasmettendo la certificazione di cui all'art. 37 co.1, lett.a.1 del Reg. Regionale n. 8/2015, alla ASL ed al Comune ove è avvenuto il decesso, nonché alla ASL ed al Comune sede della struttura ricevente.
- 3) Quest'ultimo Comune, dopo aver richiesto l'accertamento della realtà della morte alla ASL competente per territorio, riceve il certificato necroscopico e lo trasmette al Comune ove è avvenuto il decesso, cui spetta formare l'atto di morte, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione al trasporto e seppellimento o cremazione.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

4) Nel caso di trasporto di salma presso abitazione privata o luogo di culto, indipendentemente dal Comune di decesso, la compilazione e la trasmissione ai Comuni e alle AA.SS.LL della certificazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, sono a carico dell'addetto al trasporto e possono avvenire per via telematica certificata.

	1 caso	2 caso	3 caso
Sede Decesso	Comune Ginosa	Comune Ginosa	Comune X
Destinazione Salma	Comune Ginosa	Comune X	Comune Ginosa
Struttura ricevente Cimitero	Comune Ginosa	Comune X	Comune Ginosa
Responsabile strutt. Ricevente Trasmissione certif. art. 37 co.1, lett. a.1	Comune Ginosa Asl Ginosa	Comune Ginosa Asl Ginosa	Comune X Asl. X
		Comune X Asl. X	Comune Ginosa Asl Ginosa
Accertamento necroscopico	Asl Ginosa	Asl X	Asl Ginosa
Trasmissione cretif. Necrosc.	Comune Ginosa	Comune Ginosa	Comune X
Rilascio Autorizzazione seppellimento	Comune Ginosa	Comune Ginosa	Comune X
Inoltro autor. seppellimento	\\\\\\\\\\\\\\\\	Comune X	Comune Ginosa

Art. 26 - Trasporto di Cadavere

1) L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, sul modello di cui all'art. 37 co.1, lett. b.3 del Reg. Regionale n. 8/2015, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al responsabile della camera mortuaria, dell'obitorio, del crematorio o dello Stato civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.

2) Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

3) Il trasporto di cadavere è autorizzato con provvedimento valevole per tutti i trasferimenti dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

4) All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente da chi effettua la chiusura, che ne attesta l'esecuzione (comma 7 art. 10 L.R. 34/2008). Il sigillo dovrà essere firmato dal responsabile.

Art. 27 - Autorizzazione al trasporto di cadavere

1) L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme alla modulistica di cui all'art. 37 c. 1 lett. b.4 del Reg. Regionale n. 8/2015, compete al funzionario responsabile o delegato del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.

2) L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:

a. esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;

b. esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;

c. elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.

Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune, deve essere consegnato all'addetto al cimitero o crematorio.

3) L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. n. 34/2008, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello di cui all'Art. 37 c. 1, lett. B5 del Reg. Regionale n. 8/2015,

4) L'operazione di chiusura feretro deve essere effettuata in condizioni di assoluta sicurezza. In carenza, la identificazione e chiusura possono essere effettuate presso la camera mortuaria del cimitero, a cura dell'addetto al trasporto, incaricato dall'impresa funebre.

5) All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.

6) Per effettuare l'esecuzione del corteo funebre, ove consentito, occorre l'autorizzazione comunale al trasporto di cadavere.

7) L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata prima dell'autorizzazione al seppellimento.

8) Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e chiusura feretro. Per il trasporto del cadavere all'estero valgono le disposizioni del DPR 285/90. (vedi art. successivo)

9) La Asl competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:

a. trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2, del DPR 285/1990;

b. trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 254/2003.

10) E' consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri: la prima parte a firma del responsabile del procedimento, la seconda dall'Ufficiale dello Stato civile.

11) Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, non finalizzato alla riduzione del periodo di osservazione, la salma può essere trasportata secondo le modalità previste dall'art. 10 della l.r. 34/2008.

12) La vigilanza sui trasporti funebri spetta ai Comuni, alle ASL e alle Forze dell'Ordine.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Art. 28 - Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) percorsi dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile dei servizi cimiteriali prenderà accordi con il Comando del Corpo di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa prevista dall'art. 32 del d.p.r. 285/1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa previsto dall'art. 30 del d.p.r. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto. (art. 11 c. 2 della L.R. 34/2008)

Art. 29 – Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento, il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

Il Responsabile dell'ufficio competente i servizi cimiteriali stabilisce l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora prevista.

Art. 30 – Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto della salma deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 31 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale di Ginosa prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 16, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale di Ginosa dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 32 – Riti religiosi o civili

I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

Il Comune di Ginosa assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili, consentendo la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi famigliari.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 33 – Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (DPR 285/90).

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del Regolamento precitato.

Si osservano le prescrizioni e le norme di legge di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 34 del 15.12.2008 e agli artt. 27, 28, 29,30, del DPR 285/1990.

Il rilascio del passaporto mortuario, previsto dagli artt. 27-28-29 del d.p.r. 285/1990, per i cadaveri/le salme da estradare dal territorio nazionale, compete al Sindaco del Comune ove trovatisi il cadavere/salma. Per le salme/i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale il passaporto è rilasciato dalla competente Autorità del luogo da cui la salma viene estradata

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Le autorizzazioni di cui agli articoli sopra richiamati, a seguito di nota di chiarimento del Ministero della Salute del 21 maggio 2002 rientra fra le attribuzioni in cui il sindaco è subentrato al Prefetto. Pertanto le salme da e per l'estero devono essere accompagnate dal cosiddetto passaporto mortuario rilasciato dal Sindaco.

Art. 34 – Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

TITOLO VI

AGENZIE FUNEBRI

Art. 35 - Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre

1) Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento nel territorio del Comune di Ginosa, devono dimostrare il possesso della necessaria specifica autorizzazione.

2) Le imprese che intendono effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza introdotto con R.D. n.773/1931.

3) Le imprese che intendono conseguire l'autorizzazione a svolgere l'attività di trasporto funebre devono rivolgere apposita istanza al Servizio competente del Comune, dichiarare di accettare le norme contenute nel presente regolamento ed allegare la seguente documentazione:

- a) certificato generale del casellario giudiziale di data non inferiore a sei mesi;
- b) certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente, se trattasi di società commerciale;
- c) licenza di P.S. limitatamente alle agenzie di onoranze funebri;
- d) certificato di iscrizione alla Camera di commercio di data non inferiore a sei mesi;
- e) designazione del rappresentante d'impresa, quale responsabile della gestione del servizio;
- f) documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative;
- g) dichiarazione attestante il possesso di un'organizzazione tecnica adeguata a fronteggiare il servizio e qualsiasi emergenza;
- h) disponibilità di un'autorimessa adeguata alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 285/1990;
- i) comunicazione inerente il rischio, di cui alle norme poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- l) documentazione comprovante la dotazione di personale e di mezzi nella misura di seguito indicata:

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

- disponibilità di personale in quantità tale da assicurare, per ogni servizio di trasporto funebre l'impiego di almeno quattro unità lavorative idonee alla specifica mansione, in regola con la vigente normativa (vedi art. successivo).
- una dotazione di almeno un carro idoneo al trasporto delle salme e le attrezzature occorrenti per assicurare, con efficienza e decoro, il servizio di trasporto funebre;
- la disponibilità continuativa di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre.

4) E' ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.

5) L'impresa deve, inoltre, garantire la disponibilità di un ufficio ubicato in idonei locali posti nel centro abitato e di un recapito telefonico avente carattere di continuità.

6) Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il Dirigente dell'ufficio preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività.

7) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile competente a rilasciare le autorizzazioni per l'espletamento dell'attività funebre, previo parere del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

8) Le imprese operanti nel territorio comunale e già titolari di autorizzazione per l'espletamento dell'attività funebre, devono, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 15, comma 5, della legge regionale n. 34/2008 e del presente articolo.

9) E' fatto obbligo alle imprese autorizzate di esporre il listino prezzi ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'articolo 120 del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi pubblica sicurezza);

10) A garanzia della tempestiva conoscenza e reperibilità, da parte degli interessati nonché degli organi comunali competenti, è istituito, a solo titolo ricognitivo, presso il Comune, un albo delle imprese che svolgono il servizio trasporto salme nel Comune di Ginosa.

11) Le imprese, ai fini dell'iscrizione all'albo, devono produrre, anche in autocertificazione, la documentazione di cui al presente articolo, ritenuta essenziale ed imprescindibile, e presentare comunque, la richiesta di iscrizione all'albo.

Art. 36 - Attività funebre

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici pubblici che presso le parrocchie ed enti di culto.

1) L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo l'attivazione di strutture per il comiato (art. 15 del R.R. n.8/2015).

L'attività funebre comprende un servizio in forma congiunta delle seguenti prestazioni:

- a. la vendita /fornitura di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
- b. l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
- c. l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati dal presente regolamento comunale.

2) I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività.

3) I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.

4) Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di:

a. una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre.

b. almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente.

c. un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.

d. le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa.

e. il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.

5) I requisiti di cui al comma 4 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune di Ginosa, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

6) I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.

7) Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

8) L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.

9) Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art.15 della l.r.34/08, si uniformano per i mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art.15 della stessa legge regionale.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

10) Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.

11) I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:

- a. Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b. Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.

I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

12) Le Associazioni rappresentative della categoria, predispongono il codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre. Tale codice è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 37 - Sospensione e revoca dell'attività funebre

Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre.

1) E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
- d) l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre.
- e) La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri.

2) Il mancato rispetto di quanto detto è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 gg. ad un massimo di 60 gg.

3) La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione.

In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 36 comma 1 (attività funebre), il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

Per quanto non previsto, si rinvia all'art. 16 della legge regionale n. 34/2008.

Art. 38 – Rimessa delle autofunebri

L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme ai requisiti prescritti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

Art. 39 - Formazione Personale e profili professionali

Il personale delle imprese funebri, Il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre di cui all'art. 8 comma 4 lettera c) del R.R. n.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

8/2015 (attività funebre), devono possedere specifico attestato di formazione professionale, rilasciato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale dell'11.03.2015 n.8

Il personale per essere avviato all'attività deve essere in possesso del prescritto attestato di qualifica.

Per la preparazione teorico-pratica degli addetti alla attività di impresa, le imprese funebri sono tenute a disporre la partecipazione degli stessi a specifici corsi di formazione.

I corsi di formazione professionale per la qualificazione professionale dei soggetti esercenti l'attività funebre sono rivolti:

a. ai direttori tecnici ed addetti alla trattazione degli affari di imprese che intendono svolgere attività funebre ai sensi dell'art. 8 comma 4 lettere c) del Regolamento;

b. agli operatori funebri o necrofori, Art 8 comma 4 lettera d) del Regolamento.

I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e/o privati autorizzati dalla Provincia ai sensi della DGR 172/2007 o accreditati presso la Regione Puglia, ai sensi della DGR 195/2011.

Il personale per essere avviato all'attività deve essere in possesso del prescritto attestato di qualifica.

E' fatto obbligo di partecipare a corsi di aggiornamento programmati a seguito di mutamenti della normativa vigente in materia.

Art. 40 - Obblighi del personale comunale

Il personale dei competenti uffici comunali verifica la puntuale e corretta osservanza delle procedure da parte dell'impresa funebre, con particolare attenzione alla compilazione e tempestiva consegna della documentazione prevista, nonché della permanenza dei requisiti delle imprese e delle strutture. Il personale comunale segnala all'ASL ed agli organi di Polizia le inadempienze.

Il Comune promuove la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Vigila che ogni impresa, nella compilazione e produzione della documentazione, si attenga scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa.

TITOLO VII

CIMITERO COMUNALE

Art. 41 – Ubicazione cimitero

Spetta al comune la realizzazione e l'adeguamento del cimitero e di eventuali crematori.

1. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'azienda sanitaria locale (ASL) di Ginosa.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di un nuovo cimitero, l'ampliamento di quello esistente o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne .

3. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamento delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

4. Fatta salva la normativa vigente, il progetto di ampliamento del cimitero esistente e l'eventuale costruzione di uno nuovo sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. Il progetto deve essere approvato dal Consiglio comunale.

5. Il Comune deve allestire sul proprio territorio, oltre alla camera mortuaria, una struttura per il commiato, di cui all'articolo 17 della legge regionale 24/2008, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione.

Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il Comune di Ginosa provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale.

Art. 42 - Disposizioni generali – Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 ed art. 6, comma 2 della legge regionale n.34 del 2008..

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi della normativa vigente in materia.

Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, o ad altri soggetti autorizzati, se il relativo servizio è affidato il appalto/concessione.

Le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 sono di norma riservate al personale addetto al cimitero, ovvero ad altri soggetti autorizzati, se il relativo servizio è dato in appalto/concessione.

Art. 43 - Pianta del cimitero

1) Presso l'ufficio tecnico del Comune e presso il competente Servizio di igiene e sanità pubblica della ASL di Ginosa, deve essere conservata una planimetria d'insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, in scala 1/500 e di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune.

2) La planimetria comprende anche le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.

3) La piantina planimetrica è firmata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e controfirmata dal Dirigente del Servizio di igiene pubblica della ASL. La stessa piantina planimetrica è aggiornata quando si creano nuovi cimiteri o sono soppressi i vecchi, quando si modificano o ampliano gli esistenti ed è rinnovata ogni 5 anni.

Art. 44 – Autorizzazione per la sepoltura

Il personale addetto al cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art.6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990,

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

n.285, rilasciata da parte dell'Ufficiale di Stato Civile. Dette autorizzazioni devono essere trattenute dal custode del cimitero. Lo stesso deve riportare su apposito registro il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba e del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art. 45 – Ricevimento di salme e resti mortali

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzioni di origine, cittadinanza, religione, le salme, i resti ossei e sono conservate le ceneri:

- a) dei residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza;
- b) degli aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
- c) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- d) i nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto nel territorio comunale;
- e) le parti anatomiche riconoscibili di cui all'art.3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n.254.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.48 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolti nel cimitero comunale. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed occorrendo stabilire una priorità di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà del defunto.

Nel rispetto della consuetudine locale, al fine di mantenere il legame con la comunità Ginosina, possono essere accolte, compatibilmente con la ricettività del cimitero, le salme delle persone:

- nate a Ginosa;
- i cui coniugi, figli, genitori, fratelli o sorelle siano residenti o sepolti nel Comune;
- che abbiano avuto la loro residenza nel comune per un numero di anni pari ad un terzo dell'età compiuta alla data del decesso.

Con apposito atto di indirizzo adottato ai sensi dell'art.107, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura di altre categorie oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

Art. 46 – Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

Art. 47 - Camera Mortuaria

- 1) La camera mortuaria, costruita nell'ambito dell'area cimiteriale, deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
- 2) In mancanza del deposito di osservazione, la camera mortuaria può funzionare come tale.
- 3) In difetto di appositi locali la camera mortuaria può essere adibita a deposito di osservazione ai sensi dell'art. 64, comma 3 del DPR 285/90;
- 4) Durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata una adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza.
- 5) Il cimitero ha una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di salme esumate o estumulate per esigenze varie.
- 6) La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del DPR 285/90.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

7) Nel cimitero, apposito locale avente i requisiti prescritti dall'art.66 del DPR 285/90 è destinato stabilmente alle autopsie. In mancanza di tale locale, funge da sala per autopsie la camera mortuaria, all'uopo opportunamente attrezzata.

8) Nel cimitero è istituito un ossario, mentre deve essere istituito un cinerario.

Art. 48 – Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

Gli atti e le parti anatomiche riconoscibili provenienti dalle strutture sanitarie vengono avviati alla inumazione o alla cremazione, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 49 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1) All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione/inumazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla Comunità.

2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 50 - Rifiuti cimiteriali

Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni cimiteriali, compresi i pace-maker, sono identificati e trattati ai sensi del DPR 254/2003 e dal D.L.vo 152/2006 .

Art. 51 - Strutture per il commiato

1) Chi intenda attivare una struttura per il commiato di cui all'art. 17 della L.R. 34/2008, deve possedere i requisiti previsti dal presente regolamento per la conduzione / esercizio dell'attività funebre.

2) La struttura deve essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

3) La struttura per il commiato deve possedere:

- a. accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall'esterno per i visitatori;
- b. camera ardente;
- c. disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;
- d. locale spogliatoio per il personale;
- e. deposito per il materiale;

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

- f. servizio igienico per il personale;
 - g. servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;
 - h. eventuale locale per ristoro.
- 4) La struttura deve essere dotata di condizionamento ambientale dell'aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:
- a. temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C e numero minimo di ricambi d'aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme;
 - b. umidità relativa $60 \pm 5\%$.
- 5) La dotazione minima impiantistica richiesta è la seguente:
- a. impianto illuminazione di emergenza;
 - b. apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.
 - c. gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e illuminazione.
- 6) Nel caso la struttura per il commiato sia utilizzata per soggetto già riconosciuto cadavere, non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c) del comma 3 e alla lett. b) del comma 5.
- 7) La struttura per il commiato può essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune.
- 8) Il personale della struttura per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.
- 9) La struttura per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. Tale struttura può essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
- 10) La struttura per il commiato non può essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma può essere collocata nella zona di rispetto cimiteriale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 52 – Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n.285/1990.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, nel cimitero si può prevedere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 53.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Art. 53 - Piano regolatore cimiteriale

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il comune provvede a redigere il piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale di Ginosa.

Si applica l'art. 139 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Detto Piano sarà soggetto a revisione decennale.

Nella elaborazione del piano regolatore cimiteriale (P.R.C.) si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- g) di quanto previsto e disposto dall'art. 4 comma 2,3,4, e art. 7 comma 2 lett. a) e comma 3, della legge regionale n.34/2008. (già indicati nell'articoli precedenti)

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (avelli o loculi o sarcofaghi);
- d) cellette ossario;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune;
- h) la possibile realizzazione di una struttura di commiato di cui all'art. 17 della legge regionale n. 34/2008.
- i) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale opzionale);
- l) camera mortuaria (deposito di osservazione);
- m) locali per il personale di custodia;
- n) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Nel cimitero del comune dovrà essere previsto un “giardino delle rimembranze”, area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri cremate.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Almeno ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

TITOLO IX INUMAZIONI

Art. 54 – Sepolture

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990 n.285. Le sepolture per inumazione hanno durata decennale dal giorno del seppellimento.

Solo se previsto dal P.R.C. possono essere date in concessione aree private per le sepolture per inumazione di durata superiore a quella decennale o aventi particolari caratteristiche. In tal caso la concessione soggiace alle stesse norme per le concessioni relative alle tumulazioni.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri contraddistinti sulla planimetria con numero arabo progressivo.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento;
- b) sono private quelle di durata pari o superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt.76 e 77 del citato regolamento approvato con D.P.R. 285 del 10.9.1990.n.285, costruite dal comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Art. 55 – Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 56 – Forma e classe dei campi

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi, cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 57 – Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 60 dal piano di campagna.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.

Sulla lapide può essere apposto un porta foto.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, all'anno, mese e giorno della morte. Eventuali epigrafi devono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, devono essere redatte in lingua italiana ai sensi della L.15.12.1999, n.482 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 02.5.2001, n.345, e, in caso contrario, devono contenere la traduzione in italiano.

Le epigrafi che non rispettano quanto sopra verranno rimosse.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.

Art. 58 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri per ogni lato. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati (corrispondente al copritomba non superiore ai 2/3 della fossa).

Art. 59 – Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a dieci anni

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri, nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri per ogni lato. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,30 metri quadrati.

Art. 60 – Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili

Per i nati morti ed i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Art. 61 – Modalità di concessione – Casi di gratuità – Durata

Le inumazioni nei campi comuni sono soggette al pagamento della tariffa approvata con delibera della Giunta Comunale. La durata del periodo di concessione nei campi di inumazione non può superare i 20 anni.

L'inumazione nei campi comuni è gratuita per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano residenti nel Comune di Ginosa o siano decedute nel Comune di Ginosa.

Indigenza: Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa dovrà essere dichiarato dal servizio sociale del comune di residenza del defunto ai sensi della Legge 328 del 08.11.2000, con le procedure di cui al D.L. 31.3.1998, n.109 e s.m.i. e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.

La situazione di disinteresse da parte dei familiari, intendendo per familiare il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, si qualifica con l'assenza, univoca,

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro novanta giorni dal decesso.

Nel caso in cui, successivamente al decesso od alla sepoltura, i famigliari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune per il "de cuius", sono considerate anticipazioni in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90(novanta) giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. A tal proposito si applicano gli articoli da 2028 a 2032 del codice civile ed il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i famigliari non provvedano entro il termine sopraindicato.

Per esigenze dettate dal pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero le concessioni possono essere revocate, ma in tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 62 – Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n.285, artt.74 e 75 e dell'art.19 del presente Regolamento.

Art. 63 – Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa; in caso di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

E' fatto divieto assoluto di eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art.410 del codice penale.

Art. 64 – Fiori, piante e materiali ornamentali

Sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici ed i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10.

Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

In caso di inadempienza il comune provvederà d'ufficio per il taglio ed anche per lo sradicamento e si rifarà sul concessionario.

Gli ornamenti floreali non più freschi ed indecorosi dovranno essere tolti immediatamente e riposti negli appositi raccoglitori.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 65 – Scadenza della concessione – Recupero materiali

Nel caso in cui il P.R.C. dovesse prevedere concessioni di suoli per inumazione, alla scadenza del periodo di concessione tutti i manufatti del concessionario - ad eccezione dei ritratti - divengono ipso iure, automaticamente e gratuitamente di proprietà comunale. Alla scadenza della concessione il Comune provvederà alla esumazione e deposito dei resti in ossario.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

Le croci o le lapidi che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'ufficio comunale prima della scadenza stessa.

Art. 66 – Ossario comune, giardino delle rimembranze

Nel cimitero comunale è presente un ossario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni per le quali i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. Detto ossario comune è costruito in modo tale che i materiali di cui sopra siano sottratti alla vista del pubblico.

Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio o altro sistema di smaltimento consentito dalla legge. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Le aree a verde del cimitero comunale sono adibite a giardino delle rimembranze con l'obbligo del rispetto dei divieti vigenti (calpestare aiuole, introdurre cani, a meno che non si tratti di non vedenti, e altri animali, fumare, ecc.).

Il Cimitero Comunale di Ginosa deve essere dotato di un cinerario comune per accogliere e conservare collettivamente in perpetuo le ceneri rivenienti dalla cremazione delle salme.

TITOLO X

TUMULAZIONI

Art. 67 – Tumulazione - Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle, edicole.

La durata della relativa concessione è fissata in anni 99, rinnovabili;

- b) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali o urne cinerarie.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

La durata della relativa concessione è fissata in anni 50.

c) loculi per tumulazione individuale (colombari) e sepolcri di famiglia con monumento.

La durata della relativa concessione è fissata in anni 30.

Le concessioni di cui al sub a) possono essere rinnovate alla scadenza, dagli eredi aventi diritto, alle tariffe vigenti all'atto del rinnovo.

Nel caso che gli eredi o altri, comunque interessati, non dovessero provvedere entro un anno dalla data di scadenza delle concessioni di cui sub a) a richiedere il rinnovo delle concessioni stesse, il Comune di Ginosa notifica il preavviso di revoca e, decorsi inutilmente altri tre mesi da tale notifica, le salme tumulate nei sepolcri privati sono estumulate e inumate nel campo comune, con le modalità di cui alle norme regolamentari; i resti mortali tumulati nei loculi-ossari privati, sono depositati nell'ossario comune, salvo il diritto di prelazione, da parte dei congiunti, di salme e di resti mortali ivi tumulati, osservando per ogni operazione le disposizioni del presente regolamento.

Le sepolture private così rese libere passano nella piena disponibilità della Amministrazione comunale, la quale versa agli aventi diritto il prezzo del manufatto che viene determinato in base a perizia dell'Amministrazione stessa.

Per i loculi e sepolcri di famiglia concessi a persone viventi è consentito il prolungamento di concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione.

In tal caso verrà corrisposta una quota di corrispettivo per il prolungamento calcolata secondo la seguente formula: costo della concessione, diviso per la durata della concessione stessa, moltiplicato per il numero di anni necessari.

Alla scadenza del periodo di concessione, le salme ed i resti mortali tumulati nei manufatti a posto unico di cui al sub b) e c) sono estumulati e deposito dei resti in ossario comunale.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e del piano cimiteriale comunale.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Il tariffario delle concessioni cimiteriali di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo è stabilito con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

Tutte le concessioni sono disposte con formale atto pubblico.

TITOLO XI CONCESSIONI

Art. 68 – Atto di concessione – Concessione a viventi

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il comune ed il concessionario.

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente

b) l'importo dei diritti di segreteria e delle spese per la registrazione della concessione, quando prevista.

L'importo della concessione può essere aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

Ove possibile, il loculo concesso sarà quello adiacente a quello del coniuge o del figlio defunto.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Non è consentita la proroga di concessioni di posti intestati a persona ancora vivente al momento della scadenza. Detto posto potrà essere concesso alla stessa persona previa stipula di nuova concessione e dietro pagamento del corrispettivo dovuto al momento della nuova concessione.

Modalità di concessione

- 1) Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo.
- 2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, partendo sempre dal loculo in alto per ciascuna fila, osservando come criterio di priorità la data e l'ora del decesso.
- 3) In deroga al comma 2, è riconosciuta la possibilità di chiedere la tumulazione in 1^a o 2^a fila dal basso nei seguenti casi:
 - qualora il defunto abbia un coniuge o un parente di primo grado (genitore o figlio) a cui sia stata riconosciuta una invalidità al 100% (in tal caso deve essere prodotta idonea documentazione rilasciata dagli enti competenti);
 - altri casi eccezionali, su espressa autorizzazione del Sindaco.
- 4) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità.
- 5) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 69 – Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe (cappelle, edicole e sepolcri) di famiglia, colombari e nicchie sono a carico dei concessionari o loro aventi causa. Qualora essi non vi provvedano, previa diffida ad adempiere nel termine assegnato, il Comune procederà ad eseguire i lavori con diritto di rivalsa sui concessionari o loro aventi causa inadempienti.

Art. 70 – Trasferimento della concessione

La concessione del loculo o sepolcro concesso a persone vivente non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. Le violazioni saranno punite con la immediata decadenza e la concessione affidata ai soggetti aventi titolo secondo le procedure di cui agli articoli dal 124 a 126 del presente Regolamento. Dalla fattispecie sono esclusi gli utilizzi temporanei della concessione da parte di terzi regolati dall'art. 69 del Regolamento.

Art. 71 – Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini)
- il coniuge
- i generi e le nuore

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da costoro autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445. La convivenza, che perduri da almeno tre mesi, deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti..

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa (in via temporanea) anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro autorizzazione comunale da rilasciarsi al concessionario. E' fatta salva la possibilità di sanare le fattispecie avvenute prima dell'entrata in vigore della presente disposizione regolamentare senza autorizzazione comunale. Tale sanatoria si verifica automaticamente con la comunicazione del concessionario sulle generalità del defunto indicandone i tempi di permanenza ed il soggetto privato che ha richiesto la tumulazione. L'uso di tale posto da parte di non appartenenti al nucleo familiare comprime i diritti degli aventi titolo alla sepoltura che non potranno utilizzare quel posto sino a che il soggetto che ne sta usufruendo non venga trasferito in altro sito. In mancanza di trasferimento dovrà attendersi il trascorso del ventennio previsto dalla legge per richiedere ed ottenere il trasferimento dei resti in ossario. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Art. 72 – Mancata manutenzione dei manufatti

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenga prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere entro un termine assegnato notificata al concessionario o anche a uno qualunque degli aventi titolo, interviene il Comune addebitando le spese al concessionario o anche ad uno qualunque degli aventi titolo. In caso di grave pericolo per l'incolumità dei visitatori procurato da grave stato di abbandono dei manufatti il Comune, previa diffida ad adempiere verso il concessionario o anche verso uno qualunque degli aventi titolo, procede con la decadenza della concessione. In tutti i casi di decadenza al concessionario decaduto spetta il rimborso o indennizzo delle opere erette, il prezzo del manufatto viene determinato in base a perizia dell'amministrazione stessa.

Art. 73 – Costruzione dell'opera – Termini

Le concessioni impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro un anno dalla data di stipula del contratto, pena l'immediata ed automatica decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, può concedere, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art. 74 - Rinuncia

1) E' possibile rinunciare alla concessione soltanto quando le sepolture nelle aree per inumazione o i loculi / sepolcri per la tumulazione non siano state ancora utilizzate ovvero si siano rese libere per il trasferimento del cadavere in altro cimitero o in altre sepolture di questo cimitero.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
- 3) Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere da ogni manufatto per la realizzazione di cappelle gentilizie.
- 4) La rinuncia alla concessione dà diritto al rimborso di una parte della tariffa corrisposta nella misura prevista dalla delibera della G.M.

Art. 75 - Divisioni

- 1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5.) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 76 – Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore di uno degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali esclusivamente nei confronti dei soggetti tra gli eredi o aventi causa che possono assumere la qualità di concessionari. A seguito della domanda di un erede o avente titolo il Comune provvede a pubblicare la stessa all'Albo Pretorio del Comune e al Cimitero per 30 giorni al fine di rendere edotti del subentro anche gli altri eredi/aventi titolo. Nel periodo di pubblicazione gli eredi o altri aventi titolo possono far pervenire osservazioni o proporsi essi stessi come intestatari della concessione. Al termine del periodo di pubblicazione il Comune individua il nuovo soggetto intestatario secondo i seguenti criteri prioritari :

a) grado di parentela più vicino;

b) a parità di grado di parentela viene preferito il richiedente più anziano.

L'atto di subentro garantisce comunque tutti gli altri eredi e/o aventi titolo, anche se non espressamente identificati e specificati, con apposita clausola nel contratto di subentro. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione il comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 71 e 124, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Art. 77 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi ultimi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Sia l'avvio al procedimento che la revoca vengono notificate al concessionario o, in caso di morte di quest'ultimo, agli eredi e aventi titolo. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, o in caso di morte dello stesso agli eredi e aventi titolo.

Art. 78 – Decadenza

La decadenza della concessione, oltre ai casi già elencati all'articolo 70 e 74, può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando non è stato presentato il progetto per la costruzione entro il termine fissato dalle Norme tecniche di attuazione del piano cimiteriale in vigore;
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- quando sono state realizzate opere senza il prescritto permesso di costruire;
- quando i lavori di costruzione non siano ultimati entro il termine previsto dal citato piano cimiteriale;
- quando non si adempie all'ordinanza del Sindaco che ingiunge la esecuzione di lavori di manutenzione;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- quando non vi sono più eredi del concessionario.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o in caso di morte di quest'ultimo, agli eredi e aventi titolo. Il provvedimento conclusivo di decadenza viene parimenti notificato al concessionario. In caso di morte di quest'ultimo l'avvenuta decadenza viene comunicata agli eredi e aventi titolo. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile dei servizi cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 79 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune il quale, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 68, potrà provvedere ad una nuova assegnazione, mediante bando pubblico o rispettando la graduatoria stilata con i criteri di cui al relativo capo.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Art. 80 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessioni o per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere il Rinnovo della concessione o di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, in assenza di richiesta di rinnovo, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO XII CREMAZIONE

Art. 81 – Autorizzazione alla cremazione

Il Comune di Ginosa non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si può avvalere dell'impianto funzionante più vicino anche mediante il ricorso a convenzione o ad altre forme analoghe di gestione.

La cremazione è effettuata nei casi e nei modi previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

Art. 82 - Modalità per il rilascio della Autorizzazione alla cremazione

Dispersione delle ceneri e affidamento

- 1) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 130/2001 (art. 3), dalla Legge Regionale 15/12/2008, n. 34 (art. 12) e dal Regolamento Regionale n.8 del 11.03.2015 (art.10) ed in presenza delle condizioni di seguito indicate:
 - a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile di Ginosa se il decesso è avvenuto nel territorio comunale;
 - b) l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - c) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - 1c) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - 2c) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - 3c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4c) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

2) L'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interramento), dell'urna cineraria. L'interramento avviene in una apposita area cimiteriale che il Comune di Ginosa è tenuto ad individuare. La predetta autorizzazione vale anche quale documento per il trasporto.

3) In caso di cremazione di cittadino straniero, i richiedenti, ai sensi dell'art. 2 del DPR 31 agosto 1999, n.394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall'art.24 della Legge 31.5.95, n.218, a condizione di reciprocità.

4) Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto.

5) Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto (nome, cognome, nascita, morte) e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, laumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

6) E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro; a richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione costruiti in aree avute in concessione dal comune di Ginosa nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

7) Il verbale di cremazione redatto dal responsabile del crematorio riporta la destinazione finale. Detto verbale è redatto in quattro esemplari: una agli atti del crematorio, una è consegnata a chi ha effettuato il trasporto, un'altra viene consegnata al responsabile del cimitero di Ginosa o chi riceve l'urna ed una all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ginosa che ha autorizzato la cremazione.

8) E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari l'ufficiale dello stato civile può autorizzare la cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di uno specifico avviso nell'Albo Pretorio.

9) Nell'ipotesi in cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del Comune di sepoltura.

10) L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri, compete all'Ufficiale dello Stato Civile.

11) Nel caso di decesso all'estero l'autorizzazione è rilasciata dal Comune che trascrive l'atto di morte successivamente all'introduzione del cadavere in Italia.

12) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

13) In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, anche in un Comune diverso da quello di decesso, è consentito, con un unico atto amministrativo, autorizzare il trasporto del cadavere ed il successivo trasferimento delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

14) Le ceneri già custodite al momento della data di entrata in vigore della legge regionale n. 34/2008 possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 della stessa legge.

Art. 83 - Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione

- 1) È istituito presso ogni Comune il registro della cremazione per i residenti.
- 2) Nel registro sono riportate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e la destinazione delle ceneri. Il richiedente consegna al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
- 3) In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica delle proprie volontà.
- 4) Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri. I dati vengono trasmessi, a cura dell'associazione, al Comune per la trascrizione nel Registro.

Art. 84 - Affidamento delle ceneri

- 1) L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ginosa, sede del decesso, è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.
- 2) L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.
- 3) L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ginosa, sede del decesso, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.
- 4) Nell'autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale /edificio non custodito.
- 5) Qualora le ceneri sono custodite nel Comune di Ginosa, l'Ufficiale dello Stato civile annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:
 - a. l'affidatario dell'urna;
 - b. l'indirizzo di residenza;
 - c. i dati anagrafici del defunto cremato;
 - d. il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - e. le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
 - f. la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.
- 6) In caso di trasferimento dell'affidatario in Comune di altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l'urna è destinata al cimitero del Comune ove era residente il defunto.
- 7) In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune di Ginosa, ove sono presenti le ceneri, ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

8) Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. L'esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

9) In caso di affidamento personale dell'urna l'ufficiale dello stato civile del comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico e quelle del defunto medesimo. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

Art. 85 - Dispersione delle ceneri

1) L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ginosa, sede del decesso, è competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

2) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.

3) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ginosa, competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

4) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale del comune appositamente autorizzato o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

5) La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione.

E' vietata:

a. nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(Nuovo codice della strada);

b. in edifici o altri luoghi chiusi.

6) La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.

7) L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione.

8) In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato civile. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.

9) Nell'area cimiteriale, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio da parte dei competenti uffici comunali.

10) Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

11) I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.

12) La dispersione delle ceneri di un soggetto deceduto in altra regione, previo richiesta, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ginosa se la dispersione avviene nel proprio territorio.

13) La dispersione all'interno del cimitero del Comune di Ginosa è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune.

TITOLO XIII

AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art. 86 – Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al direttore/coordinatore sanitario per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.8.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al direttore/coordinatore sanitario competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere seguite secondo le prescrizioni di cui all'art.38 del D.P.R. 285/1990.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico legale deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 87 – Imbalsamazioni

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del direttore/coordinatore sanitario dell'ASL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a. una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione di procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b. distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 88 – Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadavere portatore di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. 13.02.1964, n.185 in quanto applicabili.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

TITOLO XIV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 89 – Esumazioni

Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

- 1) Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, art.82 del D.P.R. 285/90.
- 2) Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di giugno e da settembre a novembre e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari (art.14 L.R. Puglia n.34/2008), fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL di Ginosa.
- 3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio cimiteriale.
- 4) Le operazioni di esumazione ed estumulazione saranno eseguite a cimitero chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.
- 5) Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
- 6) Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale le scheletrizzazioni dei cadaveri risultino incomplete, il Sindaco, su parere dell'ASL competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici, purché siano decorsi dieci anni dalla morte e ne sussistano i requisiti.
- 7) Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, le scheletrizzazioni si compiono in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco, su parere dell'ASL, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.
- 8) Le esumazioni ordinarie devono essere autorizzate dal responsabile del servizio cimiteriale e registrate dal personale cimiteriale, avvalendosi anche di sistemi informatici per tali operazioni.
- 9) Annualmente verrà formato un elenco, o tabulato, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 10) I parenti, o altre persone interessate, avvertite in tempo utile, possono assistere alle esumazioni.
- 11) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali preposti, ovvero di altri soggetti autorizzati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 12) I resti mortali sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Art. 90 – Esumazioni straordinarie

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- 2) Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di giugno e da settembre a novembre e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL di Ginosa.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

- 3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 4) Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dichiari, su richiesta del Sindaco ed a norma dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 34/2008, che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Medicina Legale della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.
- 6) Per le esumazioni straordinarie richiesta dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
- 7) Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando trattasi di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 91 - Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- 3) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cimiteriale cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
- 4) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali preposti, ovvero di altri soggetti autorizzati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 5) I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
- 6) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è ritumulato in controcassa per altri 5 anni, previo pagamento della tariffa dovuta.
- 7) Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di giugno e da settembre a novembre e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL di Ginosa.

Art. 92 - Estumulazioni straordinarie

- 1) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 2) Le estumulazioni straordinarie possono essere anch'esse eseguite in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di giugno e da settembre a

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

novembre e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL di Ginosa.

3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di estumulazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

4) Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Medicina Legale dell'A.S.L. dichiari, su richiesta del Sindaco ed a norma dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 34/2008, che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5) Le estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

6) Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono disposte dal Responsabile del servizio cimiteriale.

7) Per le estumulazioni straordinarie richiesta dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

8) Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite estumulazioni straordinarie quando trattasi di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 93 – Personale che deve presenziare alle operazioni

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite alla presenza di personale del cimitero o gestore del servizio di custodia del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del cimitero o gestore del servizio di custodia del cimitero e possono prevedere la presenza di personale dell'ASL qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria..

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che vengono rinvenuti nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolti diligentemente e depositati nell'ossario comune a meno che non vi sia altra disposizione da parte dei famigliari e degli aventi causa individuati secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

Nel caso in cui gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi debbano essere trasportati verranno riposti in contenitori sui quali verrà riportato il nome, cognome e data di morte del defunto.

Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 61 del presente regolamento.

Art. 94 - Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

1) Le esumazioni ed estumulazione ordinarie sono subordinate al pagamento della somma stabilita dal tariffario Comunale deliberato dalla Giunta Municipale.

2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nel medesimo tariffario.

3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dallo stesso tariffario. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art.106 del

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 95 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

Art. 96 - Oggetti da recuperare

1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni, effettuate da personale incaricato dal Comune o altri soggetti autorizzati, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Responsabile del Servizio cimiteriale.

3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Servizio cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune di Ginosa e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento dei servizi cimiteriali.

Art. 97 - Disponibilità dei materiali

1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e/o estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune di Ginosa, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4) Le croci, le lapidi che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

TITOLO XV

SERVIZI CIMITERIALI

Art. 98 - vigilanza

L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali, avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale, vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

In particolare, cura la tenuta delle planimetrie aggiornate del Piano regolatore cimiteriale, che gli devono essere fornite dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 99 – Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a. per la parte amministrativa il Dirigente dei Servizi Cimiteriali;
- b. per la parte sanitaria il Dirigente/responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL;
- c. per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzioni, ecc.) l'Ufficio Tecnico Comunale;

Art. 100 – Custode del cimitero

Il custode del cimitero, per il proprio operato, risponde al Responsabile del Settore Servizi Cimiteriali per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda la parte tecnica e al Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Art. 101 - Compiti del custode

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10.9.1990, n.285, alla pulizia ordinaria del cimitero, nonché ai compiti previsti nel presente Regolamento comunale.

Art. 102 –Tenuta dei documenti obbligatori

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.11 del presente regolamento; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal responsabile dei servizi cimiteriali:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.11, nonché l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi competenti al controllo.

Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio del comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Art. 103 – Mappa

Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

Art. 104 – Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 105 –Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale di servizio presso il cimitero, anche alle dipendenze di appaltatore o concessionario, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

1) Altresì il personale è tenuto a:

- a. mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b. mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c. fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d. esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno coretto e non vengano arrecati danni alla proprietà comunale, né a quella privata, nonché curare che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose;
- e. impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- f. segnalare al comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- g. curare la pulizia dei locali del cimitero (bagli, sgabuzzino custode, camera mortuaria);
- h. curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe
- i. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc;
- j. eseguire gli stessi nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
- k. ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

- l. assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni,
ecc) dando – se richiesto – assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- m. provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte
dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola
nella nicchia ossario (celletta);
- n. consegnare al comune gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle
operazioni cimiteriali;
- o. osservare il divieto di affidare o cedere ad altri le chiavi dei cancelli di accesso al cimitero senza previa
autorizzazione da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
- p. Provvedere alla cura del verde pubblico (annaffiatura, potatura e taglio d'erba) presente nel cimitero.

2) Al personale suddetto è vietato:

- a. eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al
di fuori di esso;
- b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte
- c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal
fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività
cimiteriale sia all'interno del cimitero che al di fuori esso ed in qualsiasi momento.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.

Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 106 – Schedario dei defunti (vedi art. 102)

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il Custode, sulla scorta del registro di cui ai precedenti articoli, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Art. 107 – Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni o registro delle sepolture (art. 103) allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

TITOLO XVI

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 108 - Tipi di illuminazione - Lampade votive

- 1) Sulle tombe ad inumazione, nonché nelle cappelle, loculi, edicole, colombari, tumuli ed ossari è consentito ogni tipo di illuminazione votiva (cera, elettrica).
- 2) Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune con diritto di esclusività e può essere gestito in economia o mediante ditta appaltatrice.

Art. 109 - Richiesta di allacciamento e canone

- 1) La richiesta di allacciamento e canone alla rete di illuminazione elettrica votiva deve essere fatta dall'interessato all'Ufficio Tributi se il servizio è gestito in economia od alla Ditta appaltatrice in caso di gestione appaltata. In quest'ultimo caso, la Ditta appaltatrice dovrà presentare, per ogni impianto, apposito modulo compilato, che dovrà essere controfirmato dall'addetto dell'Ufficio Tributi.
 - 2) La durata minima del canone è di anni uno, prorogabile, per tacito consenso di anno in anno, salvo disdetta, da inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. Il canone avrà decorrenza dal giorno del versamento del relativo canone e dovrà essere pagato sempre in via anticipata, o con un versamento unico annuale.
 - 3) Le tariffe per l'allacciamento e il canone sono determinate dal tariffario stabilito con delibera della G.M. e potranno essere modificate in relazione ai costi dell'energia elettrica, della mano d'opera, dei materiali impiegati e di altre considerazioni da specificare nel relativo atto.
 - 4) Nel prezzo di canone sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, riparazione o sostituzione di lampadine.
- Per le cappelle gentilizie private è possibile l'installazione di impianti indipendenti con pannelli fotovoltaici / solari posti sul tetto.

Art. 110 - Modifica agli impianti

Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dall'accettazione di preventivo di spesa che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

Art. 111 - Doveri dell'utente

- 1) È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazione all'impianto stesso.
- 2) I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo la eventuale azione civile e penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.
- 3) Il Comune avrà la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo od abusi sugli impianti.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Art. 112 - Causa di forza maggiore

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle rate di canone e di pretendere rimborsi di sospendere il pagamento delle rate di canone e di pretendere rimborsi di sorta.

TITOLO XVII

NORME PER L'ACCESSO, LAVORI E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 113 – Orario di apertura del cimitero

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 114 –Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a. ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- b. a chi porti con sé cani od altri animali, anche se tenuti al guinzaglio, salvo le persone cieche;
- c. alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- d. alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestiti in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- e. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni

Art. 115 –Lavori privati nei cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, purché in possesso dei requisiti previsti per legge.

E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero, salva la possibilità di attivare prestazioni a carattere istituzionale.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro domanda correttamente istruita.

Piccoli lavori di riparazione o manutenzione ordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà comunicare al responsabile del servizio cimiteriale, previa esatta indicazione del lavoro che si intende effettuare.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 116 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere conformi alle norme contenute nel Piano Regolatore cimiteriale, alle disposizioni di cui all'art. 90 del D.P.R. 285/90 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. Il rilascio del permesso di costruire, il recepimento di D.I.A., S.C.I.A., o comunicazioni attività edilizia libera, nell'area cimiteriale, è competenza del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma di quanto al comma precedente.

Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenuto conto della necessità di mantenere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro come previsto dall'art. 76 comma 3 del D.P.R. 285/90.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti, o ai servizi del cimitero.

Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a seconda dei casi, a norma dei commi 1° e 2° del presente articolo.

Le comunicazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente presentare una S.C.I.A. o una comunicazione di edilizia libera a seconda degli interventi da realizzarsi e della loro collocazione giuridica rispetto al D.P.R. 380/01.

I concessionari di aree per inumazione privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio tecnico, lapidi, ricordi e similari.

Art. 117 - Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari di aree per inumazione o di aree per la tumulazione in cappelle, edicole, loculi, ecc. sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

La restituzione del deposito verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento di danni provocati.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Art. 118 - Recinzione aree, materiali di scavo, consumi

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte da evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del soggetto gestore del servizio (Responsabile del Servizio Cimiteriale).

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno del cimitero; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

Per i consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere è dovuto al comune il corrispettivo fissato in tariffa . (stabilita dalla Giunta Municipale)

Art. 119 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali

All'interno del cimitero è vietato l'uso di mezzi d'opera di dimensioni particolarmente ingombranti.

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di portata non superiore ai 30-50 q.li previa autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate ed autorizzate di volta in volta dal responsabile del servizio.

Art. 120 - Orario di lavoro.

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio cimiteriale d'intesa con il gestore del cimitero.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze da riconoscersi da parte del responsabile stesso.

Art. 121 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.

Il responsabile del servizio cimiteriale, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 122 - Vigilanza

Il personale di servizio presso il cimitero, di concerto con il Comando P.M. e con il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica e sismica.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Art. 123 - Norme per i visitatori

All'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c. introdurre oggetti irriverenti;
- d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale;
- m. l'esercizio di qualsiasi attività commerciale;
- n. qualsiasi forma pubblicitaria fissa non autorizzata previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Chiunque tenga, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

TITOLO XVIII

CRITERI PER ASSEGNAZIONE POSTI CIMITERIALI

Art. 124 – Presentazione delle domande

Le domande di concessione di suolo cimiteriale possono essere presentate, pena l'irricevibilità, soltanto da soggetti con la maggiore età, nati o oggi residenti nel Comune di Ginosa, non concessionari personalmente di altri suoli cimiteriali, non legati da grado di parentela, sino al 3° grado, a persone intestatarie di cappella gentilizia, non legati da legami di parentela di 1° grado a soggetti che hanno intestato un suolo comunale per realizzare una edicola funeraria o sepolcro di famiglia. I modelli di domanda concessoria saranno approvati dal Dirigente/responsabile del servizio cimiteriale e resi pubblici sull'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Ginosa a

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

disposizione di tutti i cittadini interessati. L'affidamento delle nuove concessioni cimiteriali deve avvenire previo apposito bando pubblico che rechi espressa previsione relativa alla non validità delle domande attualmente in giacenza al fine di garantire la "par condicio" e la trasparenza procedurale.

Art. 125 – Comparazione tra domande e motivi di preferenza

Richieste di suoli cimiteriali a beneficio di soggetti defunti che sono inumati in terreni comunali da oltre 10 anni o tumulati da oltre 20 anni non producono alcun motivo di preferenza in quanto le salme possono essere estumulate / esumate e posizionate in ossario. I punteggi da assegnare alla richiesta saranno innanzitutto correlati con l'età del richiedente, o di un suo parente di primo grado se quest'ultimo non può presentare direttamente la pratica a suo nome, con la residenza, secondo la seguente tabella:

ETA'	PUNTEGGIO NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE (O PARENTE DI PRIMO GRADO CHE NON PUO' PRESENTARE DIRETTAMENTE LA PRATICA) NON HA PARENTI DI II E III GRADO ASSEGNATARI DI EDICOLE O SEPOLCRI	19-40	1
		41-60	2
		61-80	3
		OLTRE 81	4
ETA'	PUNTEGGIO NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE (O PARENTE DI PRIMO GRADO CHE NON PUO' PRESENTARE DIRETTAMENTE LA PRATICA) HA PARENTI DI II E III GRADO ASSEGNATARI DI EDICOLE O SEPOLCRI	19-40	0
		41-60	1
		61-80	2
		OLTRE 81	3
Residenza	Nati e Residenti nel comune di Ginosa p. 2		
	Solo Nati nel comune di Ginosa p. 1		
	Solo Residenti nel comune di Ginosa p. 1		
Familiari	Richiedente o Familiari di I grado con invalidità del 100% p.1		
Parenti	Numero di parenti che utilizzeranno la cappella gentilizia (elenco) per ogni parente punti = 0,10		

In caso di morte del richiedente, o di un suo familiare I° grado, il punteggio che sarà assegnato al richiedente (o al suo familiare di primo grado impossibilitato a presentare la pratica) è direttamente quello della categoria oltre 81 anni di età.

Al punteggio sopra descritto si dovranno sommare i seguenti punteggi ulteriori:

- Richiedente che ha già decessi in famiglia (nel I° grado) e le cui salme ora sono ospitate in tombe di familiari entro il II e III grado da meno di 20 anni: + 1 punto per ogni familiare (deceduto);
- Richiedente che ha già decessi in famiglia (nel I° grado) le cui salme ora sono ospitate in tombe di non familiari da meno di 20 anni o inumati in terreno comunale da meno di 10 anni: +2 punti per ogni familiare (deceduto);

In caso di parità di punteggio e di preponderanza tra domande pervenute e posti disponibili si procederà con sorteggio pubblico.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Con la formulazione dell'avviso pubblico, i suddetti criteri possono essere modificati, aggiornati, aggiunti o eliminati.

Art. 126 – Assegnazione dei suoli

Il Dirigente del Servizio Cimiteriale assegna i suoli cimiteriali con Determinazione Dirigenziale seguita da Contratto, nel rispetto della graduatoria formata a seguito dell'applicazione dei criteri di cui ai punti precedenti, secondo schema contrattuale unico approvato dallo stesso Dirigente che ricalchi fedelmente le disposizioni del presente Regolamento. La graduatoria ha validità anni 3. Spirato detto termine dovrà essere rinnovata la procedura di evidenza pubblica per la formazione di una nuova graduatoria.

TITOLO XIX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 127 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile dei Servizi Cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile dei Servizi Cimiteriali su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 128 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, traslazioni, condizionamenti, ecc. o una concessione di aree o loculi) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione il comune di Ginosa s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.

Il comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 129 – Concessioni pregresse

Le concessioni relative a cappelle gentilizie ed edicole funerarie assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Il Servizio Cimiteriale del Comune di Ginosa è tenuto ad avviare la procedura di verifica art. 92 comma 2 del DPR 285/90 sulle concessioni perpetue e di durata ultra novantanovenne relative a sepolcri di famiglia e loculi per la revoca delle stesse, se trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, al fine di poter garantire una rotazione nel cimitero altrimenti inattuabile, stante la grave situazione d'indisponibilità di nuovi suoli cimiteriali, rispetto al fabbisogno cittadino.

Art. 130 - Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Art. 131 - Abrogazione norme precedenti

E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente regolamento. In particolare è abrogato il pregresso Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 132 - Efficacia ed entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del responsabile del servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e sono da intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Art. 133 - Sanzioni

1) Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338,339,340 e 358 comma 2 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1256 come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689 e dall'art.107 del D.P.R. 10.9.1990, n.285 e qualora non contemplate nel D.lgs 186/2012, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a. da € 500,00 a € 1.000,00 per la violazione prevista dall'art. 35 e 36 del presente Regolamento;

b. da € 1.000,00 a € 2.000,00 per violazione di cui agli artt. Art. 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34 del presente Regolamento;

c. da € 3.000,00 a € 9.000,00 per violazione dell' art . 37 comma 1 e art. 105 comma 2 lett. b. c. d.;

Per le altre infrazioni,

d. da € 300,00 a € 600,00, per ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;

e. da € 25,00 a € 500,00, per ogni violazione delle disposizioni contenute nel parte del regolamento cimiteriale per animali d'affezione;

2) Le sanzioni di cui alla lettera d) sono introitate nel bilancio Comunale.

3) Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono introitate nel bilancio Regionale.

4) Se le violazioni vengono commesse da personale dipendente del comune o dal gestore del cimitero oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare secondo i termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

5) Per la determinazione ed irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Art. 134 - Norme transitorie

1) Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro centottanta giorni devono adeguare i requisiti di cui al presente articolo ed entro diciotto mesi ai requisiti formativi previsti per i dipendenti.

2) Per le strutture cimiteriali per animali d'affezione già in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento, è previsto un periodo di mesi sei, a partire da tale data, per l'adeguamento funzionale amministrativo.

L'adeguamento strutturale a quanto richiesto dal presente atto, dovrà avvenire entro due anni dalla sua entrata in vigore, pena la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

3) In caso di revoca di autorizzazione, il Comune predisporrà gli interventi per il trasferimento, in strutture autorizzate, delle spoglie degli animali presenti e per la bonifica dell'area, con spese a carico del gestore inadempiente.

TITOLO XX

CIMITERO PER ANIMALE DI AFFEZIONE

Il Comune di Ginosa salvaguardia la salute e l'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona e tutela gli interessi degli utenti e dei servizi stessi; assicura la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e realizza un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Cimiteri per animali di affezione

Art. 135 - Definizioni

a) Sottoprodotti di origine animale: (art.2 Reg.Ce n° 1069/2009) corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;

b) Animale da compagnia: (art.2 Reg. Ce n° 1069/2009); un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall'uomo a fini diversi dall'allevamento;

c) incenerimento: lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla direttiva 2000/76/CE;

Art. 136 - Costruzione dei cimiteri per animali d'affezione

1) Il progetto di costruzione del nuovo cimitero è preceduto da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisicochimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. Il progetto è approvato dal Consiglio Comunale.

2) Presso l'ufficio tecnico del Comune e presso il competente Servizio Veterinario della ASL è conservata una planimetria d'insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, in scala 1/500 e di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200.

3) La planimetria, predisposta da un tecnico abilitato, comprende le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Art. 137 - Competenza del Comune

- 1) Il Comune di Ginosa stabilisce l'iter amministrativo per ottenere l'autorizzazione della struttura cimiteriale, pubblica o privata, per animali da compagnia secondo le forme individuate dalla normativa vigente.
- 2) Il Comune concede l'autorizzazione, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL ed, eventualmente, gestisce le strutture pubbliche direttamente o avvalendosi di un gestore.
- 3) Al Comune compete:
 - a. Controllare il funzionamento amministrativo della struttura e la vigilanza sull'applicazione del presente regolamento.
 - b. collaborare con l'eventuale gestore e di concerto con l'ASL per l'informazione ai cittadini sui servizi resi dalla struttura, anche con riguardo ai profili economici;
 - c. individuare i parametri per la definizione degli oneri economici a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dalla struttura, i criteri di eventuali esenzioni, la disciplina delle concessioni delle cellette ossario e cinerario;
 - d. concordare con il gestore gli orari di funzionamento della struttura.
- 4) Per la vigilanza igienico sanitaria, il Comune si avvale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.
- 5) L'Amministrazione comunale, anche su proposta dell'ASL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Art. 138 - Competenza dell'Azienda Sanitaria Locale

- 1) Compete all'Area Funzionale "C" del Servizio Veterinario della ASL:
 - a. Il rilascio dei pareri di cui all'art. 137 comma 2;
 - b. la vigilanza igienico sanitaria sull'impianto cimiteriale, su tutte le operazioni che si svolgono all'interno dell'impianto stesso e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali;
 - c. la comminazione delle sanzioni di cui al D.L.vo 1/10/2012 n. 186.

Art. 139 - Compiti del Soggetto Gestore della Struttura

- 1) Qualora il Comune di Ginosa individui un soggetto terzo quale gestore della struttura pubblica, il relativo contratto di affidamento disciplina:
 - a. la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente regolamento;
 - b. il controllo sull'osservanza delle presenti norme regolamentari in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l'ASL;
 - c. la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati e gli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
 - d. lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003;
 - e. il rapporto informativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, l'informazione all'ASL;
 - f. le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del Comune per l'esecuzione di interventi, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento d'Igiene del Comune, dal presente regolamento e degli strumenti urbanistici vigenti. Limitatamente ai fabbricati di servizio devono essere rispettati i requisiti e i parametri di cui al vigente Regolamento edilizio comunale;
 - g. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti di distribuzione, compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e dei mezzi che sono affidati al soggetto gestore;

h. informazione preventiva al Comune di Ginosa prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni da parte degli enti competenti;

i. l'onere delle utenze;

j. l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;

k. il servizio di custodia che garantisca la reperibilità nell'arco della giornata.

2) Ulteriori competenze del gestore possono essere definite dal Comune di Ginosa con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento della gestione.

3) Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su doppio registro o tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l'altro consegnato al termine di ogni anno all'archivio comunale, o l'archivio informatico accessibile all'Amministrazione comunale, riportano:

a. estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;

b. specie animale ed estremi identificativi del proprietario;

c. ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;

d. estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;

e. ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;

f. qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero.

4) Il gestore di una struttura privata ha gli stessi obblighi indicati in precedenza, all'infuori dal rapporto di subordinazione nei confronti del Comune. La registrazione, di cui al precedente comma, può avvenire su un unico registro ed è conservato, unitamente ai documenti di trasporto ed ai certificati sanitari, per almeno due anni dal gestore.

5) Il gestore, chiede al competente Ufficio della Regione Puglia, per il tramite della ASL, , la registrazione e/o il riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e viene quindi inserito nell'elenco nazionale.

Art. 140 - Spoglie animali destinate al Cimitero e Servizi offerti

1) La struttura Cimiteriale per animali del Comune di Ginosa è deputata ad accogliere le spoglie di animali detti "d'affezione" o "da compagnia", classificate nella "Categoria 1" dei "sottoprodotti" di origine animale non destinati all'alimentazione di cui al Regolamento CE n° 1069/2009, art. 8.

2) Possono essere conferite alla struttura le spoglie di animali ovunque deceduti, di proprietà di cittadini residenti nel territorio nazionale.

E' richiesta una certificazione medica veterinaria, attestante la causa di morte con l'esclusione di malattie infettive e diffuse gravi. Tale certificazione è richiesta anche per il trasporto delle spoglie animali. Le suddette limitazioni non si applicano alle spoglie e agli altri sottoprodotti animali destinati all'incenerimento.

3) I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono caso per caso autorizzazione del Comune, sentito il parere consultivo dell'ASL.

4) Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 2.

5) Possono essere offerti a pagamento i seguenti servizi:

- a. trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
- b. confezionamento feretri;
- c. seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
- d. disseppellimento degli stessi;
- e. incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati;
- f. tumulazione in cellette ossario di resti mineralizzati ;
- g. tumulazione di ceneri in cellette cinerarie o loro dispersione nel terreno di apposita area del cimitero;
- h. estumulazione dalle cellette ossario e cinerarie al termine del periodo di concessione.

I prezzi per tali servizi devono essere adeguatamente pubblicizzati.

6) Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954). In questi casi si rende necessario la cremazione.

Art. 141 - Trasporto

1) Il trasporto al cimitero per animali d'affezione delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri, può avvenire a cura degli stessi proprietari degli animali, che si avvalgono di qualsiasi automezzo, nel rispetto del Regolamento CE n° 1069/2009 e del Regolamento UE n° 142/2011, delle loro modificazioni e dei provvedimenti normativi nazionali emanati per la loro applicazione

(Conferenza Unificata del 07.02.2013: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano).

2) Le spoglie e le altre parti animali destinate al trasporto devono essere racchiuse in contenitore di materiale biodegradabile, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è presente una etichetta di colore nero riportante la dizione "sottoprodotto di origine animale di categoria 1 destinato solo all'eliminazione".

3) Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, sono accompagnati da certificazione medica veterinaria, la certificazione è redatta su modello di cui all'art. 37 c. 1 lett. a.4 del Regolamento Regionale n.8/2015, che riporta il Comune nel quale l'animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell'animale non sia dovuta alle malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.

4) Qualora il trasporto di spoglie di animali o loro parti venga effettuato, per conto terzi, da apposite ditte, queste devono essere registrate, ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE n° 1069/2009, presso l'Autorità competente regionale, ed effettuare la comunicazione dei mezzi di trasporto e/o contenitori riutilizzabili in dotazione, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Puglia n°2234 del 30/11/2013. Il trasportatore, durante il trasporto, oltre la certificazione veterinaria, dovrà avere al seguito il documento commerciale (DDT) di cui all'allegato VIII, capo

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

III del Reg. UE 142/2011, che dovrà essere conservato per almeno due anni, assieme all'apposito registro delle partite del trasportatore.

5) Il trasporto delle ceneri animali può avvenire in qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali è applicata una etichetta di colore nero riportante la dizione “ prodotto derivato di origine animale di categoria 1”.

6) Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all' interno e a cura del cimitero.

Art. 142 - Caratteristiche strutturali e funzionali

1) Con la realizzazione del Cimitero, Presso il servizio di custodia e presso i competenti uffici comunali di Ginosa e della ASL, deve essere depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:

- a. la fascia di rispetto;
- b. le aree di parcheggio;
- c. gli accessi;
- d. la viabilità interna;
- e. la distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali;
- f. gli edifici dei servizi collaterali

2) Alla planimetria deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risultano:

- a. collocazione urbanistica dell'area complessiva dell'impianto;
- b. la sua estensione;
- c. l'orografia;
- d. la natura fisico chimica del terreno;
- e. la profondità e la direzione della falda freatica.

3) La distanza minima del confine recintato dell'area cimiteriale da qualsiasi edificazione presente e futura non deve essere inferiore a m. 50, con divieto, in tale fascia di rispetto, di edificazioni o di ampliamenti che interessino l'area di rispetto di edifici preesistenti.

4) E' resa disponibile un'area di parcheggio pubblico e di servizio, anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale.

5) L'area cimiteriale deve essere dotata di recinzione di altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di campagna, con cortina di verde e con esclusione di semplice rete metallica.

6) Il terreno, nella parte della struttura destinata a seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, deve essere sciolto fino alla profondità di m. 2,50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua.

7) La profondità della falda freatica deve essere tale da assicurare una distanza di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento.

8) L'intera area cimiteriale deve disporre di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, con scoli superficiali ed eventuale drenaggio.

9) La viabilità interna deve essere assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; devono essere presenti punti di erogazione idrica nell'area destinata al seppellimento.

10) Deve essere assicurato il superamento delle barriere architettoniche.

11) La struttura deve disporre, ove possibile, degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica. Ove ciò non fosse possibile, deve essere dotata di sistemi sostitutivi.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

12) Deve essere assicurato il conferimento dei rifiuti cimiteriali a ditta regolarmente autorizzata allo smaltimento.

Art. 143 - Impianti e funzioni collaterali

1) La struttura deve essere dotata dei seguenti impianti:

- a. aree di seppellimento;
- b. area per dispersione ceneri;
- c. cella frigorifera a contenuto plurimo;
- d. colombario ossario;
- e. colombario cinerario;
- f. sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del D.P.R. 15.7.2003, n. 254;
- g. eventuale forno inceneritore.

2) Il cimitero deve essere provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:

- a. ufficio con attesa per il pubblico;
- b. archivio;
- c. spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale;
- d. servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per portatori di handicap;
- e. spazio per confezionamento feretri;
- f. ripostigli e deposito attrezzi.

Art. 144 - Fosse di seppellimento

1) Il cimitero per animali del Comune di Ginosa deve disporre di apposite aree o campi ove realizzare le fosse per il seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali; le aree, se più di una, devono essere individuate con numeri romani, e distinte per turni di disseppellimento di cui al successivo comma 3, art. 145.

2) Le fosse, individuate singolarmente con numeri arabi, devono essere disposte in file, a loro volta individuate con lettere dell'alfabeto.

L'identificativo della fossa, individuato come sopra, deve essere riportato sul registro delle partite.

La profondità delle fosse deve variare da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di media e grande taglia.

3) La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa deve variare da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).

4) Le dimensioni delle fosse devono variare da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); possono essere previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), parti anatomiche riconoscibili e resti mortali.

La distanza tra le fosse è di norma m. 0,50, riducibile a m. 0,30 per i piccoli animali.

Ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo con l'identificativo di cui al comma 2 e da una lapide o targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte). Il cippo può essere omesso qualora l'identificativo è riportato sulla lapide o sulla targa che possono contenere ulteriori indicazioni (foto, frasi ricordo, ecc.)

Art. 145 - Sistema di seppellimento

1) Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali devono essere racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.

2) Su ogni contenitore destinato al seppellimento deve essere apposta targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

- 3) Il turno di disseppellimento è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; i disseppellimenti ordinari possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.
- 4) I resti mineralizzati derivati dal disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali devono essere posti in cellette ossario, previo loro inserimento in appositi contenitori dotati di targhetta identificativa, oppure devono essere individualmente inceneriti, a seconda delle richieste dei proprietari.
- 5) I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali, compresi quelli da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario, sono trattati analogamente a quanto disposto al precedente comma 4, anche se non individualmente e senza targa identificativa.
- 6) Sono ammessi disseppellimenti straordinari disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.
- 7) In via straordinaria e previa comunicazione ai competenti Uffici comunali e alla ASL, sono ammessi, fatte salve misure di Polizia Veterinaria, singoli seppellimenti di spoglie di animali da compagnia, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati, in terreni privati degli stessi proprietari degli animali, sempre che idonei sotto il profilo idrogeologico, e situati al di fuori dei centri abitati. In tali casi le fosse hanno le stesse caratteristiche di profondità e dimensione di quelle previste nel cimitero.
- 8) Restano invariati gli obblighi di comunicazione di morte, quale che sia la forma di smaltimento.

Art. 146 - Sistema di incenerimento

Qualora il Comune di Ginosa o il gestore del Cimitero, vuole realizzare una struttura per la cremazione di animali d'affezione,

- 1) L'incenerimento, deve essere realizzato con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE. L'impianto, installato in idonea e separata zona, all'interno dell'area cimiteriale, deve accogliere esclusivamente gli animali d'affezione per i quali il cimitero è destinato secondo il presente regolamento. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.
- 2) L'impianto, deve ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE n° 1069/2009, con le modalità riportate nella DGR n°2234 del 30/11/2013 e deve soddisfare le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento UE n° 142/2001 (Allegato III capo I e III).
- 3) Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a. le spoglie e le parti animali devono essere incenerite il prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e devono essere comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione, all'interno dei loro contenitori, in condizioni adeguate di temperatura (cella frigo o congelatore) e in ambienti idonei di protezione da macro e microfauna;
 - b. l'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso;
 - c. devono essere presenti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.
- 4) Le ceneri derivate dal processo di combustione devono essere inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.
- 5) I contenitori devono essere inseriti in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari degli animali.
- 6) Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all'interno del cimitero.

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

7) Le ceneri possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali e previa autorizzazione comunale, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come definiti dall' art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n. 285/1992 .

COMUNE DI GINOSA

PROVINCIA DI TARANTO

Riferimenti Normativi

Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui:

- Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/1934,
- D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, delle Circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998 (**Regolamento di Polizia Mortuaria**),
- L.30/03/2001, n. 130 (**Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri**); art.24, L. 31.5.95 n.218 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato";
- D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 (**Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L.31/07/2002, n. 179**);
- art.8 della L.R. 30/11/2000, n. 21 (**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di Salute umana e di Sanità Veterinaria**);
- L.R. 15/12/2008, n. 34 e s.m.i. "*Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri*";
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (**Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori**),
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 7 bis e 113) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, per gli aspetti relativi ai cimiteri per animali d'affezione.,
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 (art.1) Regolamento di polizia veterinaria;
- DPCM 28/02/2003 Accordo Stato Regioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pettherapy,
- Reg. UE n° 142/2011 (recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009).
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (art. 3, comma 1, punto 8) Nuovo codice della strada
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.
- Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e succ. mod.
- Regolamento (UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera , e succ. mod
- DGR. 2234 del 30/11/2013 Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento: "Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" e procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di cui al Reg. CE n°1 069/09.